

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2159

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIANI, BAIO
DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI,
GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di
professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi
professionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende portare a compimento un percorso legislativo che ha visto, nel corso della XIII legislatura, l'approvazione di due importanti leggi, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e la legge 10 agosto 2000, n. 251, che hanno ridisegnato il profilo e il ruolo delle professioni sanitarie. Alcune circostanze quali la fine della legislatura e la concomitante discussione in Parlamento sulla riforma degli ordini, hanno tuttavia impedito di estendere a tutte queste professioni, il complesso delle competenze e delle previsioni derivanti dalle suddette leggi di riforma, compresa la materia ordinistica.

Si riscontra in primo luogo una lacuna legislativa che provoca, all'oggi, disparità tra le diverse professioni sanitarie, in quanto, mentre alcune (infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica) sono già costituite in collegi professionali con il relativo albo, le restanti non godono di questa opportunità. La presente proposta di legge intende correggere questa situazione per consentire alle professioni sanitarie un ulteriore passo verso un pieno riconoscimento della loro autonomia professionale, condizione per un più efficace contrasto all'abusivismo nelle professioni e garanzia fondamentale per l'esercizio di prestazioni e servizi di migliore qualità.

L'articolo 1 delinea l'articolazione dei ruoli delle professioni sanitarie e degli assistenti sociali nel comparto sanità.

L'articolo 2, novellando la legge 10 agosto 2000, n. 251, istituisce quattro nuove aree di ordini professionali; esso stabilisce inoltre per le ostetriche e i tecnici di radiologia medica la possibilità di decidere se mantenere la propria autonomia o confluire nell'ordine dell'area di appartenenza, prevedendo all'interno dell'ordine, albi distinti per le diverse professioni.

L'articolo 3, attraverso ulteriori novelle alla suddetta legge, prevede l'equipollenza dei diplomi precedentemente acquisiti, tanto per l'esercizio della professione che per l'accesso alla formazione universitaria superiore. Esso prevede altresì il decentramento della formazione infermieristica, al fine di una migliore articolazione della stessa in grado di offrire maggiori opportunità formative e superare la annosa carenza di tale personale.

Consente, infine, alle professioni disciplinate dal disegno di legge, in analogia con quanto già permesso agli altri professionisti sanitari laureati, l'esercizio della libera professione intramuraria; infine, introduce l'opportunità di stipulare schemi tipo convenzionali, in forma di accordi collettivi nazionali di lavoro, per l'erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, in particolare a domicilio dell'utente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Articolazione del personale sanitario e sociale in professionisti e dirigenti)

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell'ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visita-

tori e delle vigilatrici d'infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L'albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli infermieri e all'albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri, fermo restando l'albo professionale separato. In tale caso l'ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono istituiti l'ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell'area della riabilitazione, che afferiscono all'ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono

disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell'albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all'esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L'iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle citate professioni sanitarie.

3. L'iscrizione agli albi professionali istituiti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

4. Gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2-bis, all'articolo 3, comma 2-bis e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l'aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

b) all'articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

